



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 28.2023

Seregno, 13 novembre 2023

SANATORIA CRIPTOATTIVITA' - LA SCADENZA DEL 30 NOVEMBRE

La sanatoria, prevista dalla Legge di Bilancio 2023, interessa i contribuenti persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici residenti in Italia che, entro il 31 dicembre del 2021, erano in possesso di criptoattività in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) e non hanno indicato i relativi redditi in dichiarazione.

Con il termine "criptoattività" si fa riferimento alle "cripto-valute, comprese quelle oggetto e/o derivanti dall'attività di staking, o comunque detenute entro la data del 31 dicembre 2021".

Regole fino al 31.12.2022

Fino al 31.12.2022 le valute virtuali erano definite soltanto in materia di antiriciclaggio e dal punto di vista dello svolgimento dei servizi. Ai fini fiscali erano considerate come valute estere, assumendo rilevanza ai fini reddituali solo nel caso in cui fossero state detenute, nel periodo d'imposta in un "portafoglio" con valore complessivo di € 51.645,69, per almeno sette giorni continuativi. Nel caso ci siano entrambe le condizioni, la eventuale plusvalenza doveva essere assoggettata ad imposta sostitutiva del 26%.

Regole dal 01.01.2023

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una nuova e diversa disciplina tributaria unitaria delle criptoattività. In base alla nuova normativa, costituiscono redditi diversi, assoggettati ad imposta del 26%, le plusvalenze e gli altri proventi:

- realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di criptoattività, comunque denominate;
- per un importo realizzato non inferiore complessivamente a € 2.000.

A partire dal periodo d'imposta 2023, le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso costituiscono redditi diversi se di importo non inferiore a € 2.000 nel periodo di riferimento, assoggettati all'imposta del 26%.

Pertanto:

- viene meno l'assimilazione alle valute estere e il fatto che la tassazione di eventuali plusvalenze sia subordinata alla detenzione di tali attività per almeno 7 giorni lavorativi continui per un importo superiore a € 51.645,69;
- tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a € 2.000,00 nel periodo d'imposta;
- eventuali minusvalenze realizzate possono essere compensate solo con plusvalenze da cripto attività, con possibilità di riporto in dichiarazione nei quattro anni successivi.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Sanatoria violazioni per attività al 31.12.2021

La sanatoria, che può riguardare tutti gli anni ancora accertabili, prevede:

1. regolarizzazione omesso monitoraggio fiscale (Quadro RW): versamento di una sanzione pari allo 0,5% (ordinaria dal 3% al 15%) calcolata, per ciascun anno da regolarizzare, sul valore non dichiarato al termine del periodo d'imposta, o alla data di cessione;
2. regolarizzazione omessa dichiarazione redditi realizzati: versamento di una sanzione pari al 3,5% del valore delle attività detenute al termine del periodo d'imposta, o alla data di cessione.

Per aderire alla sanatoria, è necessario inviare via PEC, alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale relativo all'ultimo anno d'imposta la seguente documentazione:

- l'istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi dovrà essere firmata digitalmente e inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata alla Direzione regionale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente relativo all'ultimo anno d'imposta interessato dalla procedura;
- la quietanza del versamento delle somme dovute effettuato tramite modello F24. Non è ammessa la compensazione;
- all'istanza dovrà essere allegata una relazione di accompagnamento da strutturare in 4 parti:
 - una introduttiva che descrive le violazioni che formano oggetto di regolarizzazione, le modalità con cui sono state realizzate e i momenti in cui sono state commesse;
 - un prospetto di riconciliazione tra la documentazione presentata e gli importi riportati nel modello dell'istanza presentato;
 - una sezione in cui saranno fornite le informazioni rispetto agli eventuali soggetti collegati;
 - una sezione finale che dettaglia analiticamente il valore complessivo delle criptovalute e di quello delle altre criptoattività già indicate nel "Modello per l'istanza di regolarizzazione delle criptoattività e dei relativi redditi".

La scadenza per presentare l'istanza e per effettuare i versamenti è fissata al 30 novembre 2023.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino

Normativa di riferimento

Prov. Ag. Entrate 7.08.2023, n. 290480